

**75° CONGRESSO
NAZIONALE**



Potenziare la medicina generale per migliorare l'Active Ageing

1-6 ottobre 2018

Complesso Chia Laguna - Domus de Maria (CA)

Il ruolo del Medico Certificatore. Riferimenti normativi, linee guida e profili di responsabilità

“La Tutela della Malattia”

Relatore : Alfredo Petrone

Moderatore : Guido Marinoni

**Venerdì 5 ottobre 2018
Complesso Chia Laguna
Domus de Maria (CA)**

“La Tutela della Malattia ”

- certificati di assenza dal lavoro per malattia
- Il quadro normativo, le regole, la casistica
- La tutela previdenziale della malattia
- L'impegno ergonomico, psico-relazionale e specificità mansionistica: dalla diagnosi alla prognosi clinica e a orientamento medico legale

“La Tutela della Malattia ”

- **Esenzione obbligo di reperibilità del lavoratore assente per incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro specifico: linee guida.**
- **Eventi e certificazioni di malattia: tra pubblico e privato.**
- **Profili di responsabilità del medico certificatore.**
- **Auto - attestazione di indisponibilità per motivi di salute del lavoratore. Stato dell'arte**

Ogni anno circa 18 milioni di certificati di malattia

- 12 milioni di certificati di lavoratori privati
- 6 milioni di certificati di dipendenti pubblici
- 1 milione di visite di controllo all'anno

Ogni anno circa 18 milioni di certificati di malattia

- Circa 2 miliardi per indennità di malattia per i dipendenti privati (a carico delle imprese nei primi 3 giorni di assenza)
- 2,8 miliardi per le assenze dei pubblici dipendenti (retribuzione corrisposta al lavoratore in malattia).

COSA HA FATTO L'ENTE PER AD... ?

14.03.2018

IL CERTIFICATO DI MA...

DALL' INPS?

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

TRAINING

MC... NE, AV...
ESPA... UTILIZZANDO
MULI... A, PERMETTE DI SE...
TERMINI DI ADEGUATEZZA


ME



SISTEMA INFORMATICO
TISTICHE DI ANALISI
FICATI PIU' A RISCHIO IN
AD ORIENTAMENTO

DATA MINING

INPS



GARANTEE

11^a Commissione Senato (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018

24^a Seduta

Audizione del **presidente dell'INPS**, in relazione all'affare assegnato sull'utilizzo delle metodologie di *data mining* per eseguire visite mediche di controllo ai lavoratori del settore pubblico (n. 58)

11^a Commissione Senato (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2018

27^a Seduta

Audizione del presidente dell'**Autorità garante** per la protezione dei dati personali, in relazione all'affare assegnato sull'utilizzo delle metodologie di *data mining* per eseguire visite mediche di controllo ai lavoratori del settore pubblico (n. 58)

COSA HA FATTO L'ENTE PER ARGINARE LA SPESA ?

IL CERTIFICATO DI MALATTIA ON LINE COME VIENE "LAVORATO" DALL' INPS?



DATA MINING

MODELLO PREDITTIVO CHE, AVVALENDOSI DI UN SISTEMA INFORMATICO ESPERTO ED UTILIZZANDO TECNICHE STATISTICHE DI ANALISI MULTIVARIATA, PERMETTE DI SEGNALARE I CERTIFICATI PIU' A RISCHIO IN TERMINI DI ADEGUATEZZA DELLA PROGNOSE AD ORIENTAMENTO MEDICO-LEGALE.

Audizione Presidente del Garante
11^a Commissione permanente
Senato della Repubblica 18 settembre 2018

.....sistema di data mining, denominato SAVIO, operante non solo all'insaputa dei lavoratori interessati, ma anche in assenza di precauzioni e garanzie specifiche volte ad evitare, ad esempio, che inesattezze nei dati raccolti o incongruenze nella logica degli algoritmi utilizzati, inducano decisioni erranee con impatti negativi sui singoli.

Audizione Presidente del Garante
11^a Commissione permanente
Senato della Repubblica 18 settembre 2018

..... Particolare attenzione andrebbe prestata alla minimizzazione dei dati, specie nel caso di correlazioni statistiche tra informazioni relative a sfere diverse della di vita privata degli interessati. Da questo punto di vista sarebbe, ad esempio, opportuno giustificare, sulla base di elementi obiettivi e ragionevoli, l'inserimento nel modello statistico dei dati sulla retribuzione, sulla qualifica professionale, sul settore e sulla dimensione aziendale o anche **L'IDENTIFICATIVO DEL MEDICO CHE HA REDATTO IL CERTIFICATO.**

La certificazione in ambito assistenziale e previdenziale e il processo di telematizzazione.

I certificati di assenza dal lavoro per malattia.

- ✓ Impegno ergonomico, psico-relazionale e specificità mansionistica: dalla diagnosi alla prognosi clinica e a orientamento medico-legale.
- ✓ Esenzione dall'obbligo di reperibilità del lavoratore assente per incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro specifico: linee guida.

Oggi in Italia esistono due differenti forme di tutela del lavoratore in malattia:

- Malattia indennizzabile per i circa 9 milioni di lavoratori privati in cui l'INPS garantisce una copertura indennitaria dal 4° giorno di malattia (sopra il 5° giorno, se gestione separata) per soli 180 gg/anno nei quali il lavoratore ha anche diritto alla conservazione del posto per un lasso di tempo analogo, il cosiddetto "periodo di comporta"
- Malattia retribuita per i circa 3,5 milioni di lavoratori pubblici, il cui rischio è fissato nei contratti, con un diritto all'intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza ed in modo scalare nei periodi successivi e conservazione del posto per un periodo di 18 mesi, calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.

L'INDENNITÀ DI MALATTIA “INCAPACITÀ LAVORATIVA”

Spetta per un **evento morboso in fase acuta o riacutizzata** che determina la temporanea incapacità ad espletare l'abituale e specifica attività lavorativa



Inidoneità del lavoratore a impiegare le sue energie produttive nella mansione ordinariamente svolta (specificità), ne consegue che il grado di compromissione dello stato di salute si deve necessariamente intersecare con la mansione lavorativa e le sue modalità di espletamento.

L'INDENNITÀ DI MALATTIA: “INCAPACITÀ AL GODIMENTO DELLE FERIE”

In tal caso, il parametro essenziale relativo alla compromissione dello stato di salute non deve essere rapportato alla mansione, bensì alla capacità del soggetto di godere del riposo, delle attività ristoratrici e di reintegro delle attività psico-fisiche.

L'INDENNITÀ DI MALATTIA

- L'evento di malattia può essere documentato da uno o più certificati in continuazione fra loro o, se nel tempo previsto, per ricaduta
- L'indennità di malattia cessa con la scadenza della prognosi dell'ultimo certificato che costituisce il singolo evento (fine malattia).

L'INDENNITÀ DI MALATTIA

- **INIZIO**

- **CONTINUAZIONE**

- **RICADUTA**

L'INDENNITÀ DI MALATTIA “ A CHI NON SPETTA”

- collaboratori familiari (Colf e Badanti);
- portieri;
- lavoratori autonomi.

L'INDENNITÀ DI MALATTIA

“COSA SPETTA”

Operai settore industria /operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere:

- a tempo indeterminato: **la tutela** di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di **180 giorni nell'anno solare**;
- a tempo determinato: **la tutela** di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

**“INCAPACITÀ LAVORATIVA E/O AL GODIMENTO DELLE FERIE”
MALATTIA INDENNIZZABILE**

- **Validamente certificata**
- **Diagnosi: acuta o riacutizzata**
- **Prognosi**

MALATTIA INDENNIZZABILE “INCAPACITÀ LAVORATIVA E/O AL GODIMENTO DELLE FERIE”

- Deve essere temporanea, per lo più 180/gg anno di c.d. **comporto**; in caso di licenziamento solo la riacquisita capacità di lavoro, accertata da apposita valutazione medico legale, potrà consentire al lavoratore di percepire l'indennità di disoccupazione.
- Deve essere la diretta causa che ha determinato riflessi sulla retribuitività
- Deve essere attuale
- Deve essere validamente certificata

MALATTIA INDENNIZZABILE
“INCAPACITÀ LAVORATIVA E/O AL GODIMENTO DELLE FERIE”
VALIDAMENTE CERTIFICATA

- **Trasmissione telematica** certificato all'Inps.
- **Se la trasmissione telematica non è possibile**, il lavoratore deve, presentare o inviare il certificato di malattia all'Inps e l'attestato al proprio datore di lavoro.
- **In caso di degenza ospedaliera**, i certificati di ricovero e dimissioni, possono essere consegnati alla Struttura territoriale **Le attestazioni di dimissioni e della giornata di pronto soccorso** carenti di diagnosi non sono ritenute certificative.

OBBLIGO DELLA DIAGNOSI

DPCM 26 marzo 2008 - Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (*Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008*)

Art. 8 - Dati del certificato di malattia telematico

La trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico comprende l'inserimento, da parte del medico, dei seguenti **dati obbligatori**:

- a) dati anagrafici del lavoratore;
- b) codice fiscale del lavoratore;
- c) residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia;

d) DIAGNOSI e codice nosologico;

- e) data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
- f) visita ambulatoriale o domiciliare.

MALATTIA INDENNIZZABILE
“LA PROGNOSE”

PROGNOSE CLINICA

Descrive la fondata previsione scientifica di quando il morbus concluderà la sua azione su un determinato organismo

(descrive il recupero o la stabilizzazione della salute)

MALATTIA INDENNIZZABILE “LA PROGNOSE”

PROGNOSE MEDICO LEGALE

Descrive il recupero non della salute, ma della capacità di adibire energie:

- al proprio lavoro specifico, integrato dall'effettiva mansione cui il soggetto è adibito**
- al ristoro feriale valutando se la malattia riscontrata è compatibile con le funzioni delle ferie ossia ristoro e reintegro delle energie psicofisiche**

TEMPO 0



MEDICO CURANTE

PROGNOSI AD ORIENTAMENTO
MEDICO LEGALE


TEMPO 1



MEDICO INPS

PROGNOSI
MEDICO LEGALE

MALATTIE IN EVOLUZIONE MIGLIORATIVA



**RECUPERO
CAPACITA' LAVORATIVA**

Malattia indennizzabile



Validamente certificata



Diagnosi: acuta o riacutizzata



Prognosi

“DIAGNOSI”

**Malattia indennizzabile necessariamente
acuta o riacutizzata!!!**

Errori più frequenti

- **Diabete**
- **Artrosi**
- **Malattia infiammatoria cronica**
- **Psicosi cronica**
- **Laser ad eccimeri per riduzione miopia (chirurgia estetica)**

Diagnosi "Pòstumo"

Con il termine postumo possiamo indicare, qualsiasi alterazione sia anatomica che funzionale , temporanea o definitiva, che continui a sussistere, come conseguenza e segno di una malattia passata.

L'utilizzo di tale termine anche se può indicare un dinamismo disfunzionale , non identifica l'incapacità al lavoro della singola fattispecie che va sempre esplicitata

Diagnosi "Pòstumo"

Postumi di politrauma accidentale **NO**


Lombalgia, vertigini e stato ansioso reattivo in postumi di politrauma accidentale **SI**

Postumi di intervento chirurgico colpoisterectomia **NO**

Cistite e algie pelviche persistenti in postumi di intervento chirurgico di colpoisterectomia **SI**

DIAGNOSI “Esito”

Con il termine ESITO si intende la conclusione di una malattia o di un processo morboso che non è quindi associabile con una malattia che deve essere necessariamente acuta o riacutizzata



NON INDENNIZZABILE

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206**

Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 9 -Rientro anticipato al lavoro

1. Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.

2. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo

Esenzione dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali del lavoratore
assente per incapacità temporanea allo
svolgimento del lavoro specifico:
linee guida

Agevolazioni normative.
Elemento facoltativo.

Certificato di malattia telematico				Copia cartacea per il lavoratore	
Ristampato il _____ alle ore _____					
Numero di protocollo univoco del certificato (PUC)			Data visita		
DATI DEL MEDICO			Codice Regione	Codice ASL/AO	Codice struttura ricovero
Cognome e nome					
Opera nel ruolo di:			Medico SSN <input type="checkbox"/>	Libero professionista <input type="checkbox"/>	
DATI PROGNOSI					
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal _____			Viene assegnata prognosi clinica a tutto il _____		
Il lavoratore dichiara di aver completato la propria attività lavorativa alla data di visita _____			<input type="checkbox"/>		
Trattasi di:	Inizio <input type="checkbox"/>	Continuazione <input type="checkbox"/>	Ricaduta <input type="checkbox"/>		
Visita:	Ambulatoriale <input type="checkbox"/>	Domiciliare <input type="checkbox"/>	Pronto Soccorso <input type="checkbox"/>		
DATI DIAGNOSI				Cod. Nosologico	Note di diagnosi
La malattia è dovuta ad evento traumatico <input type="checkbox"/>					
Patologia grave che richiede terapia salvavita <input type="checkbox"/>					
Malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio <input type="checkbox"/>					
Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta <input type="checkbox"/>					
DATI DEL LAVORATORE					
ANAGRAFICI					
Cognome	Nome		C.F.	Provincia	
Nato/a il _____	a (Comune o Stato estero)				
RESIDENZA O DOMICILIO ATTUALE (dati dichiarati dal lavoratore)					
In via/piazza _____			n.		
Comune _____			CAP _____	Provincia _____	
REPERIBILITA' DURANTE LA MALATTIA (dati dichiarati dal lavoratore - da indicare solo se diversi da quelli di residenza o domicilio abituale riportati sopra)					
Nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio)					
In via/piazza _____			n.		
Comune _____			CAP _____	Provincia _____	
Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009					



LAVORATORE PRIVATO



LAVORATORE PUBBLICO

In Italia esistono due differenti forme di tutela del lavoratore in malattia:

- **Malattia indennizzabile** per i circa 9 milioni di lavoratori privati in cui l'INPS garantisce una copertura indennitaria dal 4° giorno di malattia (sopra il 5° giorno, se gestione separata) per soli 180 gg/anno nei quali il lavoratore ha anche diritto alla conservazione del posto per un lasso di tempo analogo, il cosiddetto "periodo di comporta"
- **Malattia retribuita** per i circa 3,5 milioni di lavoratori pubblici, il cui rischio è fissato nei contratti, con un diritto all'intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza ed in modo scalare nei periodi successivi e conservazione del posto per un periodo di 18 mesi, calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.

due differenti forme di tutela del lavoratore in malattia:

- ✓ diversi dispositivi legislativi e norme regolamentari.**
- ✓ diverse fasce orarie di obbligo di reperibilità del lavoratore :**
 - I. 09.00 – 13.00 ; 15.00 – 18.00 per il pubblico**
 - II. 10.00 – 12.00 ; 17.00 – 19.00 per il privato**
- ✓ diversi criteri in merito all'esclusione dell' obbligo di rispettare le fasce di reperibilità**

**Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali
Comparto Pubblico
Vecchia normativa**

Il DPCM n. 206 del 18.12.2009 stabiliva che erano esclusi

dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità :

✓ i dipendenti nei confronti dei quali era stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato e i
✓ dipendenti in cui l'assenza era etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

**Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali
Comparto Pubblico - Nuova normativa
DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206**

- Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva

Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali Comparto Pubblico:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; (**prime tre categ. della Tabella A e Tabella E del DPR 30.12.1981, n. 834**)
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, *pari o **superiore al 67%***.

DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206
(nuova normativa per il comparto pubblico):

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva

Visite fiscali ripetute nella stessa giornata

Fake News!!!

**Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali
Comparto PRIVATO**

D.M. del 11 gennaio 2016:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita

- b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%

**Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali
Comparto Privato**

Nel comparto privato

non esiste l'esenzione per
causa di servizio dalla reperibilità!!!

TERAPIA SALVAVITA

La terapia sostitutiva o curativa assume la connotazione di
“TERAPIA VITALE” non di “TERAPIA SALVAVITA”!!!

Nella malattie croniche in terapia vitale (insulina, antiipertensivi) spesso non sussiste neppure la specifica incapacità al lavoro

In pratica, la sottile differenza semantica fra TERAPIA VITALE e TERAPIA SALVAVITA parrebbe ben essere equiparata a quella esistente fra terapia preventiva e terapia emendativa: la prima, infatti, mira a prevenire - mediante la regolare assunzione - il verificarsi di eventi peggiorativi lo statu quo ante, a mitigare l'effervescenza sindromico-funzionale della malattia e a scongiurare eventi maggiori; la seconda, invece, pone rimedio agli effetti più nefasti e/o letali di un evento maggiore che già si è verificato.

TERAPIA SALVAVITA

Uno stesso farmaco può essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa verso cui ha pur tuttavia precisa indicazione :

- Eparina nella trombosi completa della vena cava
- Antibiotico in casi di AIDS

“Invalidità riconosciuta”, pari o superiore al 67%.

Si può procedere all'esclusione dalla reperibilità **solo se il quadro morboso all'origine dell'esonerando evento di malattia** è sotteso o connesso a **patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%**

“Invalidità riconosciuta”, pari o superiore al 67%.

lo stato morboso che può consentire l'esonero dalla reperibilità deve essere connesso ad una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale, perché, in avversa ipotesi, si introdurrebbe un discrimine elevato fra l'entità della grave patologia che contestualmente richiede terapia salvavita e l'entità di ben più lievi patologie che, pur determinando un'invalidità percentualmente moderata, ben consentono la prosecuzione del lavoro e una buona sostenibilità socio-relazionale.

**Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali
comparto privato**

l'esonero dalla reperibilità non costituisce in
nessun caso la neutralizzazione del
periodo di comporta.

Esonero dall'obbligo di reperibilità e visite fiscali

L'Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell'ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, **rimane confermata la possibilità per l'Inps di effettuare comunque controlli**, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

Esonero dall'obbligo di reperibilità e visite fiscali

**L'esonero NON è dal controllo,
ma solo dalla
reperibilità al domicilio!!**



Grazie per
l'attenzione ...

Sorrento al tramonto